

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	Originale
N° 07 Del 1-2-2011 -	

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER APPLICAZIONE ART. 32, L. 62/2009.-

L'anno duemilaundici, il giorno UNO del mese di febbraio, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
1)CUPELLI Vittorio	Sindaco-Presidente	X	
2)SCANGA Fiorenzo	Assessore	X	
3BRUNI Sonnino	Assessore	X	
4) DE SIMONE Angelo	Assessore	X	
5) CORRENTE Francesco	Assessore	X	
6) BILOTTA Mario	Assessore	X	

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SINDACO

Vista la Legge 18.06.2009 n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", modificata dal D.L. 30.12.2009 n. 194 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25;

Visto in particolare l'articolo 32 "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea" che, in particolare testualmente prevede:

comma 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

comma 5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Evidenziato che, in applicazione al disposto della norma sopra riportata, al fine di assicurare l'effetto di pubblicità legale, occorre disporre la pubblicazione degli atti (deliberazioni, ordinanze ecc.) nell'albo virtuale, in apposita sezione accessibile dall'home page del sito istituzionale dell'ente;

Preso atto che si rende opportuno regolamentare la procedura di pubblicazione;

Visto lo schema di regolamento interno allo scopo predisposto, costituito da n 11 articoli, allegato "A" alla presente;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Vista la Legge 18.06.2009 n. 69 modifiche sopra richiamata;

Visto il D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto lo Statuto comunali;

ACQUISITI i pareri resi dai competenti Uffici, resi a norma dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

PROPONE


1. **DI APPROVARE**, per i motivi avanti esposti, il Regolamento recante misure organizzative per l'applicazione dell'articolo 32 della Legge 18.06.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", allegato sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da n. 12 articoli;
1. **DI TRASMETTERE** copia del presente ai Responsabili dei Settori e all'Ufficio Protocollo per l'esecuzione.



Il Sindaco
Arch. Vittorio Cupelli

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER APPLICAZIONE ART. 32, L. 62/2009.-

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p>
<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p>



COMUNE DI LAGO

REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON – LINE

**Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. - del**



INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – L'Albo Pretorio on – line**
- Art. 3 – Modalità di pubblicazione e accesso**
- Art. 4 – Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale**
- Art. 5 – Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale**
- Art. 6 – Registro degli atti pubblicati**
- Art. 7 – Come e dove richiedere gli atti**
- Art. 8 – Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione**
- Art. 9 – Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni**
- Art. 10 – Disciplina transitoria**
- Art. 11 – Disposizione finale**
- Art. 12 – Entrata in vigore ed efficacia**
- Allegato: Modulo richiesta di accesso 3**



REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON – LINE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione (cambio di nome e/o cognome) che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

2. La legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss. mm. ed ii. ha previsto, (art. 32, comma 5) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1° gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale; l'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa. Pertanto gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del Comune.

Art. 2

L'Albo Pretorio on – line

1. L'Albo Pretorio on – line è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, sul proprio computer, l'immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti adottati da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi.

2. L'Albo Pretorio on – line è consultabile sul sito web del Comune: www.comune.lago.cs.it

Art. 3

Modalità di pubblicazione e accesso

1. Di seguito si elencano i principali atti, non esaustivi, con la durata prevista di esposizione e i relativi tempi stabiliti per la loro pubblicazione, riferiti all'Albo cartaceo, con l'avvertenza che qualora norme sopravvenute modificassero i termini di seguito indicati, gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del presente regolamento:

Appalto - Esito di gara - Aggiudicazione definitiva – durata: per entrambi 15 giorni.

Aste pubbliche - Avvisi da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto (art. 64 R.D. n. 827, 23.5.1924).

Avvisi e bandi di gara – durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Avvisi ad opponendum – durata: 15 giorni.

Avvisi di deposito – durata: 8 giorni.

Avviso di affissione – durata: 8 giorni.

Avviso di vendita – durata: 3 giorni.

Avvisi ai creditori – durata: 60 giorni.

- Avvisi - Convocazione del Consiglio comunale – durata: sino alla data fissata per il Consiglio.
 - Bandi per l’assunzione di personale – durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 - Cambio di nome e/o cognome – durata: 30 giorni consecutivi (art. 90, D.P.R. n. 396 del 3.11.2000).
 - Cancellazione AIRE – durata: 20 giorni.
 - Cancellazione liste elettorali – durata: 20 giorni.
 - Deliberazioni comunali di Consiglio o di Giunta – durata: 15 giorni (art. 124 Testo Unico approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), salvo specifiche norme di legge.
 - Determinazioni – durata: 15 giorni, fatta salva la esclusione della pubblicazione disposta dal Responsabile dell’Area/Settore per motivi di privacy. Viene comunque pubblicato l’elenco di tutte le determinazioni.
 - Elenchi di albi di Giudici popolari – durata: 10 giorni (artt. 17 e 19 legge 10 aprile 1951, n. 287).
 - Elenco iscritti alla leva – durata: 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e succ. modif.).
 - Elenco annuale e triennale opere pubbliche – durata 60 giorni.
 - Elenchi dei permessi per costruire rilasciati – durata: 15 giorni.
 - Elenchi comunicazioni di reato urbanistico ed ordinanze adottate – durata: 15 giorni.
 - Espropriazioni per pubblica utilità: domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità – durata 15 giorni.
 - Espropriazioni per pubblica utilità: piano di esecuzione – durata: 15 giorni.
 - Fiere e mercati su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione – durata: 30 giorni.
 - Imposte e tasse: avviso ai contribuenti – durata: 20 giorni.
 - Lasciti e donazioni ai Comuni: avvisi ai successibili ex legge – durata: 60 giorni.
 - Liste elettorali: iscrizioni, reiscrizioni, trasferimenti, ritiro tessera elettorale – durata: 20 giorni.
 - Ordinanze – durata: 15 giorni, salvo specifica disposizione di legge o regolamento.
 - Statuti comunali: 30 giorni (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.).
 - Strade vicinali: proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali – durata: 15 giorni (art. 2 D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446 convertito in legge dalla legge 17.04.1925, n. 473 e succ. modif.).
2. Tutti gli atti che per disposizione di legge, di regolamento o su richiesta debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line, vengono pubblicati in formato elettronico sul sito web istituzionale per la durata stabilita nelle predette norme o richieste ed inoltre, per il completo esercizio del diritto di accesso agli atti, restano sempre consultabili nella sezione “Ricerca” dell’Albo stesso.

3. Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni con le modalità previste dall'art. 155 del c. p. c., salvo espressa disposizione contraria.

4. I documenti ed i relativi allegati sono inoltre consultabili presso l'Ufficio Albo nel periodo di tempo in cui i documenti sono pubblicati.

Art. 4

Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale

1. La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line costituisce una forma di trattamento di dati a mezzo diffusione e comunicazione, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii.

2. Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio on-line, il Responsabile dell'Area o del Servizio o il Responsabile del procedimento, che l'ha adottato, o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire a mezzo file .pdf all'Ufficio Albo, almeno entro il giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione. Si specifica, in tal senso, che colui che cura la trasmissione del file all'Ufficio Albo, deve preventivamente effettuare la scannerizzazione del provvedimento da pubblicare in modo che lo stesso possa essere trasferito nel previsto formato .pdf, non modificabile.

3. La richiesta di pubblicazione deve contenere l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e quello finale di pubblicazione, l'eventuale termine di urgenza per la restituzione e deve essere trasferita all'Ufficio Albo contestualmente al file .pdf di cui al punto precedente.

4. L'atto pubblicato ed il referto di pubblicazione sono restituiti entro 5 giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione.

Art. 5

Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale

1. Il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on – line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.

2. La richiesta di pubblicazione deve contenere:

-l'oggetto dell'atto da pubblicare;

-il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;

-la richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;

-l'eventuale urgenza per la restituzione.

Art. 6

Registro degli atti pubblicati

1. L'ufficio Albo provvede alla registrazione degli atti ad esso inoltrati per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line nel registro informatizzato specificamente realizzato per repertoriare i documenti pubblicati.



2. Il registro contiene gli atti dell'amministrazione comunale e gli atti inoltrati da enti o soggetti esterni.
3. Il contenuto del registro è il seguente:

Numero	Data	Categoria	Provenienza	Oggetto	Pubblicazione	
					DAL	AL
1	12/3/2011	Bandi e gare	Interno	Procedura aperta	15/3/2011	30/3/2011

4. Il registro, in forma digitale, è pubblicato nel back office del sito istituzionale del Comune esattamente come descritto nella tabella sopra riportata in riferimento ad ogni singolo atto affisso all'Albo Pretorio on-line per tutto il tempo della pubblicazione.

Art. 7

Come e dove richiedere gli atti

1. Per prendere visione e/o avere copia di atti, non presenti on-line, o eventuali allegati o documenti richiamati in atti del Comune in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure per il rilascio di copie autentiche di atti e documenti, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (salvo eccezioni di legge) e dei diritti di segreteria, nonché il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca.
2. Possono essere rilasciate copie non autentiche, non assoggettate all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria, con pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca, secondo il tariffario vigente.
3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 è necessario che l'interessato presenti richiesta scritta (il modulo, allegato al presente regolamento, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" sul sito web del Comune) indirizzata al responsabile dell'Area o del Servizio o dell'Ufficio competenti del Comune di Lago Piazza Matteotti -87035 (CS).
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e lo-ro ss. mm. ed ii.
5. La conoscibilità si estende per ciascun atto ai documenti richiamati e allegati.

Art. 8

Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione.

I privati che devono obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line (cambio di nome e/o cognome) devono consegnare l'atto all'Ufficio Protocollo, presso la casa comunale con sede in Piazza Matteotti -87035- Lago, che provvederà tempestivamente ad inoltrarlo all'Ufficio Albo.



Articolo 9

Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni

1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on – line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 82/2005.
2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on - line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio "web". Potranno essere scaricabili dall'Albo Pretorio on – line, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on – line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4 lettera m), del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui precipuamente:
 - a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più di operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente la deliberazione n. 17 del 19/04/2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali".
 - b) sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
 - c) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e) e 22, commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire;
 - d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);
 - e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D. Lgs. 196/2003);
 - f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);
 - g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento
4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006 e ss. mm. ed ii.



5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio on – line, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente.

6. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio Informatico, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione

(Principio di necessità significa valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l'obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (ex art. 3 D. Lgs. n. 196/2003).

Principio di proporzionalità significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003).

A norma dell'art. 4, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati sensibili": i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".

A norma dell'art. 4, lettera e), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati giudiziari": "i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

Articolo 10

Disciplina transitoria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, data prevista dalla legge n. 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, la pubblicazione degli atti al previgente Albo Pretorio cartaceo non avrà più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornirà agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale.

2. In fase di prima attuazione e, comunque, fino al 31 marzo 2011, viene attuata la doppia pubblicazione di tutti gli atti, sia all'Albo Pretorio cartaceo che all'Albo Pretorio on – line, per consentire un regime transitorio di tutela a beneficio dei cittadini per niente o meno usi alla telematica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti connessi.



Articolo 11

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss. mm. ed ii., rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 12

Entrata in vigore ed efficacia.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.



MODULO

Al Comune di Lago

Area/Servizio/Ufficio _____

OGGETTO: RICHIESTA⁽¹⁾ DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della legge 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni)

Cognome _____ Nome _____ nato/a in _____
_____ il _____, residente in _____ Via _____
Tel. _____, C.F. _____

documento di identificazione _____
in qualità di: *(barrare la casella che interessa)*

- diretto interessato
- legale rappresentante *(allegare documentazione)*
- legale di fiducia *(allegare delega)*
- procuratore *(allegare procura)*

CHIEDE DI

(barrare la casella che interessa)

- Esaminare la documentazione amministrativa
- Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera
- Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all'originale *(in marca da bollo)*

dei documenti amministrativi relativi alla pratica: _____
(specificare gli elementi identificativi)

Documenti richiesti:

per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati (persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l'Ente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 giorni.

(Data)

(Firma)

N.B. Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
2. Di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, ai sigg. Capigruppo Consiliari, nonché agli uffici competenti per l'esecuzione.

La giunta comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
(avv. A. Bonaventura)



Il Sindaco
(arch. Vittorio Cupelli)

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07.02.2011 con il n° 46 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi;

(x)-è stata comunicata ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari con nota n° 512 del 07-02-2011;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale.

li, _____



Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)